



ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO

CONTRATTO ITALIANO

PER POLPE DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO,
ESAUSTE ESSICcate, IN FETTUCCE O PELLETS

« Rinfusa - Franco camion e / o altro veicolo »

Contratto N. **107**

In vigore dal 1° luglio 1994

Redatto a il
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

Venditore:

Compratore:

Mediatore:

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Milano e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione Granaria di Milano, oggi vigenti.

Merce { Fettucce:
 { Pellets: { normali
 { Borlandate
 { Melassate

Qualità:

con caratteristiche (Umidità: 12% - Zuccheri totali: 8% massimo, espresso come saccarosio, relativamente al prodotto d'importazione - Ceneri gregge: 5%).

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.

Quantità:
(se non diversamente pattuito, la quantità s'intende sempre esatta).

Epoca di { Consegna/Spedizione:
 { Ritiro:

Prezzo:

Merce resa franco:

Pagamento:

Mediazione:

Imballaggio:

Condizioni particolari:

CONDIZIONI GENERALI

Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:

- Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
- La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore.
- I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s'intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
- Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

I PARTE (QUALITÀ - ABBUONI - RECLAMI - CAMPIONAMENTO)

Art. I - QUALITÀ

Le percentuali indicate nel frontespizio del presente contratto, relative all'Umidità ed agli zuccheri totali, s'intendono come base. Le caratteristiche indicate in contratto, seguite dalle parole « massimo » o « minimo » rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al compratore il diritto di rifiuto della merce. Qualora il venditore consegnasse merce avente caratteristiche non conformi a quella contrattata, è facoltà del compratore di esercitare il diritto di rifiuto della merce.

Art. II - TOLLERANZE ED ABBUONI

UMIDITÀ - Il contenuto di umidità è tollerato, senza abbuono, fino al 12,00%. Dal 12,01% al 13,00%: è riconosciuto un abbuono dell'1,50% (frazioni in proporzione) a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto. Per contenuto di umidità eccedente il 13,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

CENERI GREGGE - Il contenuto di ceneri gregge è tollerato, senza abbuono, fino al 5,00%. Dal 5,01% all'8,00% - abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione) a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto. Per contenuto in ceneri gregge superiori all'8,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.

Art. III - RECLAMI

Di qualunque reclamo e/o contestazione che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al venditore stesso - precisando le caratteristiche qualitative contestate - per telegramma e/o telex entro e non oltre:

- 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce.
- La validità del reclamo è subordinata all'esposizione specifica delle caratteristiche contestate. Per le vendite concluse franco partenza, qualora la merce venga consegnata per conto del venditore da altra ditta, il reclamo, negli stessi tempi e modi, deve essere inviato dal ricevitore, oltre che al proprio diretto venditore, anche a chi ha effettuato la consegna. I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui riceveranno la comunicazione.

Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI

- Campionamento
L'onere e l'obbligo del prelievo dei campioni sigillati - se richiesto - competono al venditore per le vendite franco partenza e al compratore per le vendite franco arrivo.

I campioni devono effettuarsi, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.

I campioni per la determinazione dell'umidità debbono essere confezionati in contenitori di vetro o plastica (sacchetti esclusi) a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 grammi.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione a mezzo telegramma o telex alla controparte, a procedere al prelievo e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione o da altro Ente od autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza o arrivo della merce.

- Analisi

In caso di reclamo, il campione o i campioni dovranno essere presentati per l'analisi, sotto pena di decadenza: - entro 8 (otto) giorni consecutivi, se depositati, o 5 (cinque) giorni consecutivi se spediti a mezzo posta decorrenti dal giorno successivo al prelievo. I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per i contraenti e dovranno essere spediti entro 8 (otto) giorni dal ricevimento - a pena di decadenza - alla controparte a mezzo raccomandata.

Qualora il venditore intenda avvalersi della « controanalisi » per contestare alla controparte i risultati delle analisi preannunciate nel reclamo deve presentare, sotto pena di decadenza, allo stesso Laboratorio di analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte a mezzo telegramma o telex.

All'atto della presentazione dei campioni per la « controanalisi », al Laboratorio deve essere specificato che trattasi di « controanalisi » e dichiarato il nominativo della controparte. Tale nominativo deve essere riportato anche sul referto di analisi relativo da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate. In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.

Le spese di analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.

Art. V - PESO

Finale in partenza, riconosciuto dalla Ferrovia di origine. Nel caso in cui il compratore riscontrasse allo scarico dei vagoni, una mancanza di peso e/o avaria superiore al calo naturale, quantificato nella misura dello 0,20%, la mancanza è riconosciuta dal venditore soltanto se il compratore ne avrà dato comunicazione al venditore stesso entro 48 ore documentandola mediante regolare processo verbale, con pesatura dei vagoni a pieno ed a vuoto effettuato dalle Ferrovie dello Stato con emissione di Modello "CH-100" in tempi brevi.

Art. VI - QUANTITÀ

Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola « circa » è facoltà consegnare/ritirare il 2% in più o in meno della quantità pattuita per ogni singola quota. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota.

II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Art. VII - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I termini e le disposizioni per la esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e regolati come segue:

- a) per contratti stipulati alla condizione di consegna **prontissima**, la merce s'intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Per il ritiro, il venditore accorda al compratore una **franchigia** di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
- b) per contratti stipulati alla condizione di consegna **pronta/disponibile**, la merce s'intende a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Per il ritiro, il venditore accorda al compratore una **franchigia** di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
- c) i predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione **franco arrivo**;
- d) per contratti stipulati alla condizione di consegna **differita** in una o più epoche, il venditore accorderà al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione;
- e) per contratti stipulati alla condizione di **ritiro ripartito**, la messa a disposizione dovrà essere effettuata in tempo utile affinché il ritiro possa avvenire suddiviso in quantità pressoché uguali nel corso del periodo di consegna.

La messa a disposizione da parte del venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, deve essere fatta a mezzo telegramma o telex, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il compratore possa adeguarsi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna. Se fatta l'ultimo giorno lavorativo di detto periodo, dev'essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre le ore 12 (dodici) ovvero per telex trasmesso entro e non oltre la stessa ora. Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà rispettivamente essere presentata/trasmessa entro e non oltre le ore 18 (diciotto). Se presentata/trasmessa dopo le ore 18, la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, al venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il

Art. XIV - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora la esecuzione, anche parziale, del contratto fosse impedita da una causa di forza maggiore, la parte impedita ad eseguire deve comunicare immediatamente e chiaramente alla controparte a mezzo telegramma o telex il sopraggiunto impedimento indicando la data in cui presumibilmente potrà procedere alla esecuzione del contratto.

Se il giustificato ritardo è contenuto in trenta giorni consecutivi, il termine di esecuzione è automaticamente prorogato per il periodo corrispondente. Se il ritardo supera i trenta giorni il contratto è risolto a tutti gli effetti, senza diritto a risarcimento, limitatamente alla parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore.

Se la causa di forza maggiore costituisce la conseguenza di uno sciopero che interessa soltanto una delle parti contraenti, e la parte impedita ad eseguire chiedi la risoluzione del contratto, è in facoltà dell'altra parte di portare la questione in arbitrato. La parte impedita non deve, comunque, trarre alcun obiettivo vantaggio dalla situazione di impedimento.

Art. XV - RISCHI DI VIAGGIO

Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s'intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere c/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

La merce spedita per ferrovia, salvo pattuizione contraria, viaggia per conto rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di **franco stazione arrivo**.

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all'effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da Pubblico Ufficiale. Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.

È considerato calo naturale di trasporto, e quindi tollerato, una carenza di peso nei limiti dello 0,20%.

Art. XVI - MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO

Nelle vendite **franco arrivo**, il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al compratore a mezzo telex o telegramma. Su richiesta del compratore, fatta sempre a mezzo telex o telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, il venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del compratore (nei modi previsti dalla precedente clausola VII) la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzioni delle spese normali di trasporto: in questo caso la merce deve essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione. Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza diritto a risarcimento per nessuna delle due parti, qualora il mancato ritiro da parte del compratore sia, a sua volta, dovuto a causa di forza maggiore.

Nelle vendite **franco partenza**, il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al venditore a mezzo telex o telegramma. Il venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.

Art. XVII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un Arbitrato irrituale, da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

III PARTE (ARBITRATO)

Art. XVIII - ARBITRATO IRRITUALE

La richiesta di arbitrato irrituale per amichevoli compositori, deve essere avanzata a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per tramite dell'Associazione Granaria di Milano:

- entro i 7 giorni successivi alla data del reclamo, per le contestazioni sulla qualità e condizionamento della merce;
- entro 6 mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro, o dalla insorta contestazione, in tutti gli altri casi.

Trascorsi i termini predetti, decideranno gli Arbitri se sia ugualmente promuovibile l'arbitrato di merito, in quanto giustificato il ritardo della richiesta. In caso di decisione negativa degli Arbitri su questo punto, le azioni derivanti dal presente contratto sono estinte, salve quelle previste nella clausola XIX. Se uno dei contraenti si rifiuta di aderire a tale forma di amichevole composizione, la parte diligente può chiedere all'Associazione Granaria l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione medesima. Le parti contraenti autorizzano l'Associazione Granaria a rendere di pubblica ragione, nelle forme stabilite dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti dell'Associazione medesima, il nome del contraente che non dovesse dare esecuzione, nel termine prescritto, alla decisione arbitrale emessa in forza della presente clausola, con esonero di essa Associazione da ogni responsabilità.

Art. XIX - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento delle fatture relative a merce ricevuta senza contestazione (fermo restando l'obbligo compromissorio di cui alla clausola XVII nel caso di contestazione) e per rendere esecutive le decisioni arbitrali. Venditore e compratore accettano fin d'ora l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle parti, senza l'espresso consenso dell'altra, non ha valore.

Le condizioni generali del presente contratto sono state concordate fra le diverse Categorie interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera in data 16 Marzo 1994 del Consiglio Direttivo dell'Associazione Granaria di Milano. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano.

Le parti contraenti sottoscritte, ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. approvano tutte le condizioni o clausole, tanto manoscritte che stampate del presente contratto e specificatamente quelle di cui agli articoli: X (DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE) - XII (PAGAMENTO) - XIII (INADEMPIENZE) - XVIII (ARBITRATO) - XIX (COMPETENZA AUTORITÀ GIUDIZIARIA).

IL COMPRATORE
e spressamente accetta la clausola compromissoria arbitrale

L'INTERMEDIARIO

IL VENDITORE
e spressamente accetta la clausola compromissoria arbitrale

Marca
da
Bollo

periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.

In caso di vendita con condizione « ritiro », il venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.

In caso di più messe a disposizione riferendosi ad una medesima quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione « prontissima » o « pronta/disponibile » non è richiesta la messa a disposizione.

Per consegna o spedizione o ritiro a **decade** o **quindicina** o **mensile**, s'intendono:

- per **prima decade**: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per **seconda decade**: il periodo del mese che va dal 11° al 20° giorno incluso;
- per **terza decade**: il periodo del mese che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per **prima quindicina**: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per **seconda quindicina**: il periodo del mese che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per **mensile**: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

Art. VIII - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:

- a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di « prontissima », « pronta/disponibile » o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;
- b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione. Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere o il diritto di consegnare ed il compratore il diritto o il dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione.

L'eventuale differenza prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia preesistenti.

L'inadempimento di una delle parti dà sempre diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.

Art. IX - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA

Per luogo di consegna s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità.

Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è fatto obbligo al venditore di indicare nella messa a disposizione il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.

Art. X - DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE

Il compratore, qualora ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli arbitri, nominati a termine del presente contratto, decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce.

Oltre alle ipotesi previste dall'Art. II, il diritto al rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il degrado complessivo risulterà, a giudizio degli arbitri, di entità superiore al 10% (dieci per cento) del valore della merce.

In ogni caso, per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto dall'articolo IV. Se le parti non si accorderanno altrimenti, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato ove sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore a mezzo telegramma o telex.

Se gli arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del venditore della differenza fra il prezzo di contratto e quello di riacquisto nonché delle competenze del Pubblico Mediatore.

La scelta del compratore dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della decisione arbitrale e comunicata al venditore a mezzo telegramma e/o telex.

Nel caso non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al compratore competeranno solamente gli abbuoni in base ai risultati delle constatazioni della Camera Arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano, sui campioni prelevati e suggellati in contraddittorio.

Art. XI - PREZZO

Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di **prezzo finito a tutti gli effetti**, qualora fra il giorno della conclusione dell'affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni, abolizioni, o variazioni di oneri imposti dalle autorità nazionali e/o Comunitarie gravanti sul costo d'importazione e di nazionalizzazione della merce o della materia prima da cui è ottenuta, il prezzo del presente contratto subirà proporzionali aumenti e/o diminuzioni.

Gli aumenti e/o diminuzioni di cui alla presente clausola sono comunque calcolati con riferimento al valore della merce assunto per l'applicazione dell'onere, della tassa e/o dell'imposta istituita, abolita o modificata.

Art. XII - PAGAMENTO

Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. L'emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento presso il domicilio del venditore.

Per il pagamento **pronto** o « **vista fattura** » s'intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.

Per pagamenti **differiti**, cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione. Nonostante sia pattuito il pagamento **differito**, il venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al compratore:

- a) in caso di pagamento pattuito **pronto** uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
- b) in caso di pagamento pattuito **differito**, oltre allo sconto del 2%, una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi, conteggiati in base al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dall'esecuzione ed il termine di pagamento previsto dal contratto.

In caso di rifiuto da parte del compratore il contratto si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.

In caso di ritardato pagamento, il venditore ha diritto alla corresponsione degli interessi in base al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e quello in cui il pagamento stesso è effettuato.

Qualora sia previsto il pagamento a mezzo bonifico bancario, lo stesso dovrà essere irrevocabile con valuta fissa per il beneficiario, entro i termini contrattuali.

In caso di precedenti fatture scoperte, relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che nel frattempo venisse messa a disposizione, il venditore ha facoltà di sospendere la consegna come sopra indicato.

Gli oneri derivanti da tale sospensione sono a carico del compratore.

Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.

In caso di ritardi nei pagamenti, saranno addebitati gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.

Art. XIII - INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, l'inadempimento totale o parziale del presente contratto dà diritto alla parte adempiente di ritenere risolto il contratto, o la parte non eseguita, e alla rifusione del danno da determinarsi, a scelta della parte adempiente, in una somma pari:

- a) alla differenza tra il prezzo di contratto e la media dei prezzi correnti sulla piazza di riferimento nella prima riunione di Mercato successiva al giorno in cui l'altra parte si è resa inadempiente;
- b) previo avviso per telex o telegramma alla parte inadempiente, alla differenza tra il prezzo di contratto e quello risultante dalla esecuzione coattiva (limitatamente alla quantità non eseguita).

Sulla differenza di prezzo accertata, saranno a carico della parte inadempiente gli interessi pari al Tasso Ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, a partire dalla data dell'inadempimento.

Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l'altro contraente avrà l'obbligo di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telex o telegramma alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare - al riacquisto od alla rivendita, oppure, a sua scelta, (da esercitare immediatamente nel momento in cui si manifesta l'insolvenza) al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future. Avrà inoltre diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.